

LD 21858



Consorzio per le  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

155 CL

' 15 GIU 2023 '

DECRETO DIRIGENZIALE N. 338 /DA del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Contenzioso **COSTANTINO SILVANA c/ CAS**. Sentenza 384/023 della Corte d'Appello di Messina –Sez. Lavoro. **Liquidazione delle sole spese legali al distrattario Avv. Giuseppe Tribulato** .

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso** che nel contenzioso dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina Sez. Lavoro R.G. 676/2021 tra le parti Costantino Silvana cod. fisc. CSTSVN67B46E571N C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 384/2023 del 18/05/2023, che si allega e che ha condannato questo Ente, tra l'altro, al pagamento delle spese legali del giudizio di appello in favore del legale Avv. Giuseppe Tribulato pari ad € 6.900,00 oltre accessori per una spesa complessiva di € 10.067,92 come da prospetto in calce;

**Che** la suddetta Sentenza ha anche confermato il risarcimento in favore della Sig.ra Costantino nella stessa misura del primo grado di giudizio, estinto a seguito di azione esecutiva, e che eventuali conguagli sugli accessori verranno effettuati con separato provvedimento;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** della Sentenza n. 384/2023 del 18/05/2023 della Corte d'Appello di Messina - Sez. Lavoro, emessa in favore della Sig.ra Costantino Silvana e del suo parziale adempimento a seguito di azione esecutiva con assegnazione delle somme operato sulla sentenza di primo grado e che eventuali conguagli sugli accessori verranno effettuati con separato provvedimento, e che occorre procedere alla sola liquidazione delle spese legali statuite nella stessa Sentenza ;
- **Impegnare** la somma di € 10.067,92 per spese legali sul capitolo n. 131 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", del redigendo bilancio 2023/2025, che presenta la relativa disponibilità ;
- **Effettuare** in esecuzione della suddetta Sentenza il pagamento della somma di € 10.067,92 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, in favore del legale distrattario, avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato a Catania il 28/11/1969 cod. fisc. TRBGPP69S28C351W

con studio in Messina Via F. Bisazza n. 30, mediante accredito sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Uff. Personale e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza:

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*



*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale f.f. .  
Ing. Dario Costantino*



Sentenza 384/2023 Corte d'Appello di Messina - Sez. Lavoro		
Avv. Giuseppe Tribulato		
Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 6.900,00
Spese generali		€ 1.035,00
CPA		€ 317,40
Tot. Imponibile		€ 8.252,40
IVA 22%		€ 1.815,53
<b>Tot. Fattura</b>		<b>€ 10.067,93</b>
Ritenuta d'acconto 20% su €	7.935,00	€ 1.587,00
Netto da liquidare		€ 8.480,93

N° 676/21 r.g.l.



REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI MESSINA

*Sezione lavoro*

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

- |   |                          |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Dott. Beatrice Catarsini | Presidente            |
| 2 | Dott. Concetta Zappalà   | Consigliere           |
| 3 | Dott. Fabio Conti        | Consigliere estensore |

In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 9 maggio 2023, assegnato ai sensi dell'art. 127<sup>ter</sup> c.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 676/21 R.G.L. e vertente

**TRA**

**Consorzio per le autostrade siciliane** (p. i.v.a. 01962420830) con sede in Messina c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Messina via I Settembre 116 nello studio dell'avv. Giuseppe Pustorino (c.f. pstgpp 73p20 f158k) che lo rappresenta e difende, pec [avv.giuseppe.pustorino@pec.giuffre.it](mailto:avv.giuseppe.pustorino@pec.giuffre.it), fax 090/713187-Appellante

**CONTRO**

**Costantino Silvana**, nata a Librizzi (ME) il 06.02.1967 (c.f. cstsvn 67b46 e571n), elettivamente domiciliata in Messina via Felice Bisazza 30 (pec [studiotribulato@pec.giuffre.it](mailto:studiotribulato@pec.giuffre.it), fax 0906010208) presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato (c.f. trbgpp 69s28 c351w) dal quale è rappresentata e difesa-Appellata

**OGGETTO:** risarcimento danni- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 2159 pubblicata in data 3 novembre 2021

**CONCLUSIONI**

**Consorzio:** Preliminarmente sospendere l'esecutorietà della sentenza appellata; nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte da Costantino Silvana; in subordine, riformare la quantificazione del risarcimento del danno operata dal Giudice di primo grado e ridurne l'importo a € 6.061,29 equitativamente ridotto del 50% ai sensi dell'art. 1226 c.c. o alla differente somma che la Corte riterrà equa; riconoscere dovuti sulla sorte capitale solo gli interessi legali dal dovuto; riformare la sentenza appellata anche relativamente alla pronuncia di condanna delle spese del giudizio di primo grado.

**Costantino:** ritenere inammissibili e comunque infondati nel merito tutti i motivi di gravame proposti dal CAS, confermare la pronuncia impugnata e condannare il



N° 676/21 r.g.l.

CAS alla integrale refusione delle spese del presente giudizio oltre generali, iva e cpa, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Tribulato quale anticipatario

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, Costantino Silvana narrava che il tribunale di Messina aveva ordinato al Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) con sentenza 1422/2006 di assumerla a tempo indeterminato e parziale con qualifica di agente tecnico esattore (ATE). Lamentava che, nonostante l'assessorato regionale al lavoro l'avesse prontamente avviata al lavoro in data 15 maggio 2006 in esecuzione della sentenza anzidetta, CAS l'aveva assunta soltanto con decorrenza 1 marzo 2010. Chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni, da liquidare in misura pari alle retribuzioni che ella avrebbe percepito se fosse stata tempestivamente assunta.

Resistendo CAS, espletata consulenza contabile, con sentenza n° 2159 depositata in data 3 novembre 2021 il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando il resistente a pagare alla ricorrente a titolo risarcitorio 40.337,40 euro oltre interessi e rivalutazione.

CAS ha proposto appello con ricorso depositato in data 1 dicembre 2021. Nella resistenza di Costantino Silvana, con ordinanza del 31 gennaio 2023 le parti sono state invitate a integrare la prova sull'impegno orario richiesto dal rapporto tardivamente instaurato fra le parti.

La causa è stata infine trattata con le forme dell'art. 127<sup>ter</sup> c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 9 maggio 2023 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Sono state depositate note nel termine assegnato e la causa è stata posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il tribunale ha accolto la tesi della lavoratrice secondo la quale ella vantava un diritto soggettivo perfetto all'assunzione la cui esecuzione è stata oggetto di un ritardo ingiustificato da parte di CAS. Richiamata Cass. sez. lav. 9193/2018, ha anche concordato con Costantino riguardo alla liquidabilità del danno nella misura delle retribuzioni che ella avrebbe percepito ove tempestivamente assunta, salvo l'*aliunde perceptum* che, nel caso in esame, è stato individuato nelle somme che lo stesso CAS le ha erogato per dei periodi in cui l'ha impiegata a tempo determinato. Il tribunale ha inoltre escluso che nel risarcimento possano essere computate voci diverse dalla retribuzione tabellare, che andavano a compensare l'effettiva prestazione lavorativa.

Il Giudice *a quo* ha valutato anche la pretesa di CAS di detrarre quanto percepito dalla Costantino quale trattatista ex LSU a tempo parziale alle dipendenze della Regione Sicilia, escludendo trattarsi di attività incompatibile con quella prestata per



N° 676/21 r.g.l.

il CAS.

2- Con il primo motivo CAS lamenta l'insufficiente accoglimento della domanda di detrazione dell'*aliunde perceptum*, ed in particolare delle citate attività svolte alla dipendenza della Regione presso l'AAPIT di Patti da luglio 2007 a dicembre 2008 e presso il Genio Civile di Messina da gennaio 2009 a febbraio 2010.

Il tribunale ha richiamato Cass. sez. lav. 6091/2017 per evidenziare che l'*aliunde perceptum* non è detraibile se proviene da attività "compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento".

CAS evidenzia che questo orientamento di legittimità riguarda il settore dell'impiego privato<sup>1</sup> mentre, nel settore pubblico, il regime di esclusività è la regola e l'incompatibilità è *in re ipsa*. Cita in particolare l'art. 1 comma 58 legge 662/1996, che tuttavia riguarda il diverso istituto della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Costantino ribatte infatti richiamando più perspicuamente l'art. 53 comma 6 T.U. 165/2001 che esclude (nel testo applicabile *ratione temporis*) dal regime di incompatibilità (previsto dai commi da 7 a 13) i "dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno".

Con le note del 20 gennaio 2023 CAS ha ribattuto che l'art. 53 farebbe salva la disciplina delle incompatibilità che, per i rapporti a tempo parziale, va individuata "nei commi 57 e ss. art. 1 legge 662/1996". Il riferimento, pur generico, sembra essere al comma 58bis, introdotto dall'art. 6 legge 79/1997, con il quale le singole amministrazioni sono incaricate di individuare in via generale con decreto ministeriale "le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno" ferma la possibilità di valutare caso per caso altre incompatibilità, peraltro con una previsione *ad hoc* per i dipendenti degli enti locali che "possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza", previsione confermata dall'art. 92 comma 1 T.U.E.L. (che riproduceva peraltro l'art. 17 comma 18 secondo periodo legge 127/1997) che recita "i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti".

L'art. 53 comma 6 è innanzitutto norma posteriore rispetto a quelle indicate dalla appellante. A ciò si aggiunga che il comma 58bis ritaglia per i dipendenti a tempo <= 50% degli spazi di incompatibilità, il che significa esattamente l'opposto in termini logici di quanto CAS sostiene: se si ritagliano eccezioni, la regola è l'opposto di quelle eccezioni. Il richiamo al T.U.E.L. è a questo punto fuori fuoco, perché

<sup>1</sup> La sentenza 6091/2017 è stata infatti pronunciata in una causa relativa a un dipendente di una catena di supermercati.



N° 676/21 r.g.l.

detta una regola specifica per una determinata categoria di lavoratori che, quale *lex specialis*, non si applica al di fuori di quell'ambito. In ogni caso, anche questa disciplina non contraddice la *lex* (di si ribadisce, *posterior*) rappresentata dall'art. 53 T.U. 165/2001, ma semplicemente prevede che, per i dipendenti a tempo parziale degli enti locali, serve un'autorizzazione affinché siano cumulati due incarichi.

Si può dubitare se il tempo parziale  $\leq 50\%$  del dipendente pubblico sia compatibile con la sola attività alle dipendenze di privati o autonoma o se la compatibilità si estenda anche al secondo impiego con altra amministrazione pubblica.

L'orientamento ARAN RAL358 che CAS cita a corredo delle proprie argomentazioni (il cui testo è stato lealmente prodotto dalla appellata e non da CAS) distingue le discipline in base all'impegno orario, individuando alla lettera a) l'ipotesi dei dipendenti di EELL con orario  $>50\%$ , alla quale "si applica il regime generale delle incompatibilità previsto dall'art. 53" T.U. 165/2001, e alla lettera b) l'ipotesi del tempo  $\leq 50\%$ , concludendo che "quando la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può svolgere un'altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di soggetti privati o autonoma, anche comportante l'iscrizione ad albi professionali, sempre che non sussistano elementi di conflitto di interesse...".

Il parere 358 prende poi in esame l'ipotesi di un secondo impiego con altra amministrazione pubblica. Per i dipendenti degli EELL, conclude ARAN, il divieto generale è superato dall'art. 92 comma 1 D. Lgs. 267/2000 sopra citato e pertanto un ente locale può assumere il dipendente di altro ente locale purchè vi sia l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza<sup>2</sup>.

In ogni caso resta la previsione generale contenuta nell'art. 53 comma 6 T.U. 165/2001 che "consente lo svolgimento di altre attività professionali ad alcune categorie di pubblici dipendenti, e, tra gli altri, a quelli con impiego a tempo parziale con prestazioni lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno" (Cass. sez. lav. 8642/2010). Il comma 8 richiede "la preventiva autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza per l'assunzione di incarichi retribuiti presso altre amministrazioni" ma CAS, non ottemperando tempestivamente all'obbligo di assunzione, non ha dato la possibilità alla lavoratrice di chiedere l'autorizzazione e all'amministrazione di provenienza di concederla, sicchè la condizione non si è avverata per fatto del debitore e pertanto va considerata avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c.

Non resta a questo punto che constatare come il rapporto con CAS (cfr. note con-

<sup>2</sup> Si prevede anche che vadano "rispettate le previsioni... dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004", norma tuttavia non riguardante il caso in esame perché si applica a "i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni".



N° 676/21 r.g.l.

clusive della appellata) consisteva in "un part-time verticale al 50% di quello ordinario (88 ore mensili, resi in 11 turni di otto ore cadauno, rispetto alle 176 ore mensili rese dal personale in regime di full-time)", dato che, ai sensi dell'art. "9 del CCNL Autostrade e Trafori... la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali e... il personale turnista, quale la istante, rende la prestazione con turni di otto ore secondo la rotazione 4 (giorni lavorati) + 2 (giorni di riposo) o altra rotazione equivalente [ad esempio 2 + 1]" sicchè la prestazione mensile "è pari... a 176 ore (per difetto) = 40 ore x 4 settimane (160 ore per 28 gg) + 16/24 ore (x i 2/3 giorni necessari al completamento del mese)".

L'impegno mensile di 88 ore è attestato dalla lettera 3 marzo 2010 inviata da CAS alla Costantino (produzione Costantino 6 aprile 2023, confermata peraltro dalla produzione CAS 11 aprile 2023).

Non si riscontra pertanto l'incompatibilità denunciata da CAS.

3- Con il secondo motivo CAS sostiene che il risarcimento non andava commisurato all'intera retribuzione, ma a una percentuale di essa.

Questa Corte, tornando sul tema che periodicamente si ripropone nel contenzioso trattato, ha già recentemente evidenziato che al diritto all'assunzione, purché (come nel caso di specie) incondizionato e automatico, non segue una mera perdita di *chance*, ma la perdita dell'intera retribuzione. Come specificato dalla Corte Costituzionale con sentenza 303/2011 nel tema (analogo sotto questo aspetto) della mancata riammissione in servizio dopo la declaratoria di illegittimità di una clausola di tempo determinato, se il datore di lavoro potesse ridurre la prestazione si avvantaggerebbe della propria stessa omissione. L'inadempimento datoriale costituisce insomma illecito istantaneo ad effetti permanenti, da cui deriva un'obbligazione risarcitoria del danno da parte del datore nei confronti del dipendente non assunto.

La natura risarcitoria dell'obbligazione comporta indubbiamente la possibilità di applicare la regola della *compensatio lucri cum damno*, ma il tribunale ha correttamente dedotto sotto questo aspetto *l'aliunde perceptum*.

L'ulteriore impiego da parte del lavoratore delle proprie energie per attività che recano una soddisfazione di carattere morale, in assenza di una prova puntuale, non prevale automaticamente sull'effetto potenzialmente altrettanto negativo della frustrazione connessa alla privazione di un'occupazione stabile in base alla quale potere programmare la propria esistenza. Specie in realtà con conclamate difficoltà di impiego, è impossibile annoverare nel notorio gli eventuali vantaggi della mancata assunzione e pertanto non si può prescindere da una contestualizzazione e personalizzazione.

La Costantino ha del resto approfittato di tutte le occasioni concessele da CAS (e anche, come visto *sub 2*, da altri enti) per svolgere lavoro nel periodo intermedio



N° 676/21 r.g.l.

fra l'insorgenza e la concretizzazione del suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato. Una valutazione equitativa che tenga conto soltanto dei vantaggi della disoccupazione senza tenere conto degli svantaggi non è dunque possibile.

Gli effetti dell'inerzia lavorativa, positivi e negativi che siano, operano oltretutto sul piano del danno non patrimoniale piuttosto che su quello patrimoniale, con tutte le conseguenti difficoltà di una valutazione oggettiva, anche solo in via equitativa, del *quantum*.

Questa Corte non nega che il datore di lavoro possa anche ottenere in linea teorica ulteriori riduzioni in base ai vantaggi che il lavoratore gode per la maggiore disponibilità di tempo, diversi dall'*aliunde perceptum*, ma non è possibile concederle sulla base di presunzione ed è necessario quantomeno un principio di prova.

4- Il terzo motivo di appello riguarda il cumulo di rivalutazione e interessi. CAS evidenzia con Cass. 13624/2020 che nel campo del pubblico impiego vige il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994, divieto che si estende non solo ai crediti risarcitori che siano connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.

Costantino non contraddice l'argomentazione avversaria, dando per assodato il principio invocato da CAS che peraltro questa Corte ha sempre condiviso e applicato. La appellata sostiene tuttavia che nella sentenza impugnata non si dispone il cumulo, dato che nessuna espressa deroga al principio previsto dall'art. 22 si rinviene nel testo del provvedimento.

In ogni caso, Costantino evidenzia di avere interpretato la sentenza nel senso caldeggiato da CAS, e di avere pertanto intimato il pagamento con un precetto notificato il 6 novembre 2021 in cui ha chiesto la sola rivalutazione monetaria. Aggiunge che con l'ordinanza di assegnazione del 24.11.2022, il Tribunale di Messina ha ovviamente limitato l'importo a quanto richiesto in precetto. Conclude pertanto per l'assenza di interesse a impugnare in capo a CAS.

Dalla lettura del precetto (all. 3 memoria costituzione in appello) emerge la conferma del comportamento leale della Costantino, visto che la distinta delle voci richieste non contiene alcun riferimento a interessi. La formula adottata conduce però alla lettura paventata da CAS. Il tribunale ha infatti testualmente condannato il consorzio a pagare "euro € 40.337,40 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria" (formula identica in dispositivo e in motivazione). La congiunzione "e" indica che le voci non si escludono, ma si aggiungono. CAS ha pertanto interesse a ottenere che il titolo sia correttamente redatto.

5- L'appello è dunque fondato solo in relazione a un motivo secondario e residuale e, considerato che la appellata ha lealmente eseguito la sentenza senza speculare sulla sua formulazione letterale, tale minimo accoglimento non fa venir meno la





N° 676/21 r.g.l.

soccombenza sostanzialmente integrale dell'appellante. Le spese seguono tale soccombenza, liquidate in dispositivo. Va applicato il quarto scaglione, avuto riguardo all'entità del *decisum*, con valori vicini a quelli medi. In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.

L'accoglimento parziale rende inapplicabile l'art. 13 comma 1<sup>quater</sup> T.U. 115/2002 ai fini del contributo.

**P.Q.M.**

la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 1 dicembre 2021 dal Consorzio per le autostrade siciliane, contro Costantino Silvana, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 2159 pubblicata il 3 novembre 2021, parzialmente accogliendo l'appello e confermando nel resto la sentenza impugnata, limita gli accessori sulla sorte capitale di 40.337,40 euro, liquidata in esito al primo grado, secondo i criteri dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994. Rigetta nel resto l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado, liquidate in 6.900,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giuseppe Tribulato.

Messina 18 maggio 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE  
(dott. Fabio Conti)

IL PRESIDENTE  
(dott. Beatrice Catarsini)



**Aw. TRIBULATO GIUSEPPE**

VIA FELICE BISAZZA 30, 98100 Messina (ME)

Telefono 090675520 Fax 0906010208

Cell 3483338942

Email tribulatosegreteria@gmail.com

PEC studiotribulato@pec.giuffre.it

C.F. TRBGPP69S28C351W P.IVA 01986540837

*Spettabile*

**Costantino Silvana**

Via Aldo Moro 17

98064 Librizzi (ME)

C.F. CSTSVN67B46E571N

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
Procedimento CAS c/ Costantino Silvana - Spese legali liquidate nella sentenza n. 384/2023 (RG n. 676/2021) emessa dalla Corte d'Appello di Messina	6.900,00 €	22%	6.900,00 €
Rimborso spese generali	1.035,00 €	22%	1.035,00 €
<i>Termini di pagamento</i>		Imponibile	7.935,00 €
Modalità: Bonifico		Cassa Previdenza 4%	317,40 €
Scadenze: Vista fattura		Imposta 22%	1.815,53 €
<i>Banca mittente</i>		Totale	10.067,93 €
Banca: INTESA SANPAOLO SPA		Ritenuta d'acconto	-1.587,00 €
IBAN: IT65E0306916502019157090159	BIC: BCITITMM	Netto da pagare	8.480,93 €

**Note**

Il pagamento e la ritenuta d'acconto sono state operate dal Consorzio per le Autostrade Siciliane.

*Il presente non costituisce documento valido ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. Il documento definitivo verrà emesso all'atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR 633/72).*